

**Delia Ferri, *La Costituzione culturale dell'Unione europea*, CEDAM, Padova, 2008, pp. XVII-277 (con prefazione di F. Palermo)**

Gli studi giuridici relazionati alla cultura hanno conosciuto negli ultimi decenni un considerevole sviluppo, a partire dalla considerazione che la cultura rappresenta sul piano individuale un veicolo di valori di orientamento, mentre produce, sul piano collettivo cosiddetto orizzontale, coesione sociale e, su quello verticale, modelli esplicativi per il potere politico (modelli giuridici). Sulla scorta di tali studi, con riguardo al contesto europeo, questo testo intende mettere in luce il complesso intreccio tra norme e cultura e l'emergere del principio di tutela e promozione della diversità culturale. Rimangono, però, sottesi all'argomentazione due peculiari filoni tematici che si intrecciano vicendevolmente: da un lato la creazione di una identità costituzionale europea attraverso la cultura, dall'altro la tutela e la corrispondente valorizzazione delle diversità culturali nazionali e regionali.

La riflessione che si sviluppa in questo lavoro trova una prima base teorico-dottrinale autorevole nell'analisi häberliana. Pur non recependo *in toto* il "macro-concetto" di cultura coniato da Häberle, è sulla scorta di queste riflessioni che si afferma che non solo la cultura permei di sé l'ordinamento costituzionale dell'Unione europea, ma che la Costituzione venga a sua volta ad essere componente della cultura. Proprio in questo rapporto biunivoco si può rinvenire la *ratio* dell'indagine, che si muove poi su binari propri, individuando nella diversità culturale un principio cardine all'interno dell'ordinamento costituzionale europeo.

All'interno del testo, la diversità culturale si connota come principio (e non solo come valore) di tutela e promozione della cultura in quanto diversa rispetto a tutte le altre materie-attività, ma si pone anche come tutela e promozione delle identità culturali differenziate e si estrinseca nella tutela dei diritti culturali individuali e collettivi.

Nel capitolo primo si delinea l'ambito d'indagine (il diritto costituzionale europeo), offrendo al lettore gli strumenti metodologici e interpretativi per affrontare l'analisi successiva. Non si rinuncia ad un inquadramento teorico il più possibile rigoroso, anche nell'affrontare l'esegesi dei concetti di "cultura" e "diversità culturale".

Il capitolo secondo analizza in chiave diacronica il "modello formale" del trattamento giuridico della cultura nell'Unione europea, ricostruendo il percorso che ha portato alla consapevolezza della necessità di un'azione culturale a livello comunitario. Si esaminano le norme dei Trattati che, a partire dal 1992, hanno introdotto la cultura tra gli scopi comunitari. Attenzione particolare è dedicata soprattutto all'art. 151 TCE che, nel suo dettato attuale, contiene anche espressa menzione della "diversità culturale", e all'art. 87 TCE, che offre la possibilità di mantenere politiche di quote di aiuti statali nei settori di rilievo culturale. Il testo non manca di dedicare spazio anche al Trattato di Lisbona e all'art. 167 TFUE.

Dopo l'esame del dato normativo formale, il capitolo terzo evidenzia l'assetto teleologico e mobile che assume l'esercizio delle competenze in materia culturale. La Comunità fin dall'inizio si è occupata di cultura, indipendentemente dall'esistenza di una norma attributiva di competenze, e dopo il 1992 oltre i limiti dell'art. 151 TCE, o, se si vuole, sfruttandone tutte le potenzialità. In tutto l'arco temporale considerato si osserva una costante ridefinizione dell'assetto delle competenze, evocativamente indicata col termine "erosione". Sul piano delle fonti, non potendo operare, almeno nel modo usuale, i criteri tradizionalmente individuati per risolvere le antinomie, si realizza una flessibile stratificazione tra fonti comunitarie e fonti statali. La diversità della cultura impone un trattamento differenziato e derogatorio della stessa rispetto alle materie economiche e implica che la sua tutela possa operare come criterio derogatorio del "normale" riparto delle competenze tra Unione/Comunità e Stati membri. Tale erosione (né univoca, né

unidirezionale) è dovuta alla valenza intrinsecamente multiforme della cultura, ad un costante sviluppo normativo e all'apporto della Corte di giustizia. L'indagine condotta nel terzo capitolo consente di osservare il passaggio da interventi comunitari frammentari ad una *governance* condivisa della cultura e di evidenziare come i giudici europei si confrontino, caso per caso, con fattori culturali.

Il capitolo quarto indaga come, all'interno della normativa comunitaria *hard* e *soft* e della giurisprudenza, sia emersa la consapevolezza della tutela della diversità culturale, degli Stati membri e interna ad essi, ma anche (e soprattutto) dell'individuo. Si rileva come le norme comunitarie uniformi debbano arretrare ove l'identità (anche costituzionale-normativa) statale deve essere tutelata, ma prevalgano ove la protezione e promozione dei diritti culturali (individuali e collettivi) sia meglio assicurata a livello comunitario. Questo capitolo rappresenta il punto d'arrivo del percorso condotto e pone in luce come il principio della protezione e promozione della diversità culturale sia oggi la "chiave di volta" di tutta la regolamentazione comunitaria e funga da parametro assiologico trasversale nel riparto di competenze tra Comunità e Stati, ovvero nella determinazione del soggetto sostanzialmente competente a regolare aspetti culturali all'interno dell'Unione europea e nell'interpretazione delle norme del mercato interno.

In ultimo, tirando le fila di questa ricostruzione *in itinere*, la "Costituzione culturale dell'Unione europea" appare il modo di essere prescrittivo della cultura, ovvero l'insieme di principi che presiedono alla regolamentazione della cultura, sussumibili, in ultimo, nella tutela e promozione della diversità.